

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1-1 E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**Associazione Italiana per la storia delle Fortificazioni - APS**" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

1-2 L'Associazione ha sede legale nel Comune Grezzana in Via la guardia n.1. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1-3 L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 2 –STATUTO

2-1 L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2-2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 –EFFICACIA DELLO STATUTO

3-1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 4 –INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

4-1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5 –FINALITA' e ATTIVITA'

5-1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- a) lo studio delle fortificazioni dall'Ottocento fino al periodo della Guerra Fredda volto alla salvaguardia, alla tutela e alla conservazione dei beni storico-monumentali, nelle misure e nei modi consentiti per legge
- b) La realizzazione di pubblicazioni, mostre, incontri , visite , attività didattiche presso una delle proprie sedi o in tutti i luoghi di interesse storico monumentali che saranno ritenuti opportuni

- c) La promozione di giornate di studio, giornate di lavoro, sessioni di ricerca nei siti militari nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti
- d) la promozione di gemellaggi e attività congiunte ad altre associazioni sociali-culturali

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) la valorizzazione, la salvaguardia e la conoscenza dei siti militari e in particolare per la guerra fredda del sito BACK YARD o "SITO A" nel Comune di Grezzana e WEST STAR o "SITO B" nel comune di AFFI, i siti (BUNKER) di tutta la rete Troposcatter e 114 F nonché i siti di lancio missili NIKE e HAWK, dei depositi e le polveriere e dei Regional Operation center (ROC) e delle linee di difesa della Fanteria d'arresto e degli Alpini d'Arresto.
- b) la valorizzazione, la salvaguardia e la conoscenza dei siti militari della seconda guerra dislocanti nelle coste Italiane e nell'entroterra e nelle città ad opera dell'esercito Italiano e Tedesco, oltre che le opere del Vallo Alpino.
- c) la valorizzazione, la salvaguardia e la conoscenza dei siti militari della prima guerra come le opere corazzate situate in montagna, lungo le coste o nell'entroterra e la Linea Cadorna, le polveriere, le trincee.
- d) la valorizzazione, la salvaguardia e la conoscenza dei siti militari ottocenteschi come le opere difensive del campo trincerato di Verona e di Mestre.
- e) la realizzazione, tramite materiale sia storico o riprodotto, degli allestimenti dei siti militari per mostre, incontri e visite
- f) La catalogazione delle fortificazioni in Italia, Europa e nel resto del mondo tramite un database multiplatforma chiamato "DATABASE CEMENTISTI" accessibile a tutti coloro ne facciano richiesta.

5-2 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

5-3 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



ARTICOLO 6 – AMMISSIONE

6-1 Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, ne accettino lo statuto e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

6-2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6-3 L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6-4 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6-5 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6-6 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

6-7 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

7-1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.

7-2 Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

7-3 il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ARTICOLO 8 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

8-1 Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8-2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

8-3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. I volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

9-1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

9-2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso se prevista. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

9-3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

9-4 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali se previste entro il 31 dicembre di ogni anno previa adeguata comunicazione.

9-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

10-1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Organo di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Organo di Controllo (al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/17)
- e) Organo di Revisione (al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/17)
- d) Eventuali Comitati scientifici;

10-2 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.





ARTICOLO 11 – L'ASSEMBLEA

11-1 L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

11-2 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

11-3 E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

11-4 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

11-5 L'Assemblea è convocata anche a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

11-6 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

11-7 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

12-1 L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Stabilisce quali debbano essere i comitati scientifici e elegge i presidenti degli stessi.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

13-1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in

delega.

13-2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13-3 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13-4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14-1 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega.

14-2 L'assemblea straordinaria

- Delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- Delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati
- Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno

ARTICOLO 15 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

15-1 L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15-2 L'organo di amministrazione è composto da numero 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 5 anni e può essere rieletto. E' composto dal Presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario, il rappresentante delle relazioni pubbliche e un numero massimo di 4 consiglieri.

15-3 L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15-4 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

15-5 L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

15-6 In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione,
- Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- Disciplina l'ammissione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Fissa le quote associative
- Sovrintende l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- Attua le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle eventuali attività e ai servizi istituzionali, complementari e da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- Ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
- Delibera sull'esclusione degli associati

15-7 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15-8 Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE

16-1 Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16-2 Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

16-3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

16-4 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

16-5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 17 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

17-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- Per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- Per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

17-2 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;

- per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

17-3 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 18 – SEGRETARIO E TESORIERE

18-1 Il Segretario, nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

18-2 Il Tesoriere, nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

18-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO

19-1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

19-2 L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

19-3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la



revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 20 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20-1 E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 21 - I COMITATI SCIENTIFICI

21-1 Il Comitato Scientifici sono composti da un presidente nominato dall'assemblea e scelti tra tutti i soci dell'Associazione.

21-2 Il compito del Comitato Scientifico è quello di organizzare tutte le attività dell'associazione in un settore specifico deciso dal consiglio direttivo, il presidente ha il compito di coordinare i lavori.

21-3 I presidenti rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

21-4 Il Comitato Scientifico può riunirsi in modo autonomo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo ritenuto idoneo dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso. E' altresì prevista la riunione in via telematica.

ARTICOLO 22 - LIBRI SOCIALI

22-1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

22-2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

ARTICOLO 23 – RISORSE ECONOMICHE

23-1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Quote di iscrizione;
- Contributi dei soci, pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;

- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'entrata in vigore di quanto previsto al tit.X D.lgs 117/17.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

23-2 Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

23-3 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.



ARTICOLO 24 - I BENI

24-1 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

24-2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione o nelle sedi distaccate, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

25-1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 26 – BILANCIO

26-1 Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

26-2 Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 27 – BILANCIO SOCIALE

27-1 E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28 – CONVENZIONI

28-1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

28-2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 29 – PERSONALE RETRIBUITO

29-1 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

29-2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ARTICOLO 30 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

28-1 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato anche occasionale sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

28-2 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

ARTICOLO 31 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

31-1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 32 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

32-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

32-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 33 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

33-1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI FINALI

34-1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 35 – NORMA TRANSITORIA

35-1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

35-2 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 36 – NORME APPLICABILI

36-1 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Il Presidente

Claudio Ricardo De Castro

Il Vicepresidente

Andrea Battaglia

